



**LE SEMPLIFICAZIONI PER ACCELERARE LA
REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA**

STEFANIA DOTA
Vice Segretario Generale ANCI

Webinar 27 aprile 2023

Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali (Art. 24 D.L. 13/2023)

L'articolo 24 del D.L. 13/2023, convertito in legge n.41/2023 pubblicata in G.U. del 21 aprile 2023, rappresenta una «*summa*» di tutti gli interventi di semplificazione che si sono succeduti negli ultimi anni e che vengono ora estesi a tutti gli investimenti di edilizia scolastica (non solo a valere su risorse PNRR), grazie all'approvazione di un emendamento parlamentare in sede di conversione del decreto.

La disposizione contiene:

- **Norme ordinamentali generali**
- **Disposizioni settoriali**

Norme ordinamentali generali (1/10)

- **Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, Commissari Straordinari per l'edilizia scolastica**

Fino al 31 dicembre 2026, i Sindaci di Comuni e Città Metropolitane possono esercitare i poteri dei Commissari Straordinari di cui all'articolo 4 del D.L. 32/2019 (cd Sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (art. 7 ter D.L. 22/2020 e s.m.i.)

Norme ordinamentali generali (2/10)

Dunque, i Sindaci e i Presidenti delle Città Metropolitane possono agire anche in deroga ai seguenti articoli del codice dei contratti vigente (decreto legislativo n. 50/2016):

- articolo 21 (programmazione degli acquisti);
 - articolo 27 (procedure di approvazione dei progetti);
 - articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento) commi 8, 9 11 e 12;
 - articolo 33 (controllo sugli atti) comma 1;
 - articolo 37 (aggregazioni e centralizzazioni delle stazioni appaltanti);
 - articolo 77 (commissioni aggiudicatrici);
 - articolo 78 (Albo delle Commissioni aggiudicatrici);
 - articolo 95 (obbligo di aggiudicazione dei servizi scolastici con offerta economicamente più vantaggiosa) comma 3;
 - articolo 60 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte che è stabilito in dieci giorni dalla ricezione delle offerte.
-

Norme ordinamentali generali (3/10)

Dal 1° luglio 2023 acquisteranno efficacia le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

In base al periodo transitorio, tutte le procedure e i contratti i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati precedentemente al 1° luglio 2023, continuano ad essere regolati dalle disposizioni del precedente codice, (D.Lgs. n. 50/2016), in ossequio al principio del *tempus regit actum*.

Norme ordinamentali generali (4/10)

Si ricorda che l'articolo 4 dello Sbloccantieri, commi 2 e 3, consente ai Sindaci e Presidenti delle Città Metropolitane, in qualità di Commissari Straordinari per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, l'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

Il venir meno della fase procedurale relativa ai controlli, fa sì che i contratti stipulati ai sensi delle succitate norme siano sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

Norme ordinamentali generali (5/10)

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci e i Presidenti delle province e delle Città Metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Norme ordinamentali generali (6/10)

L'articolo 4 del D.L. 32/2019 inoltre, stabilisce che i Sindaci e i Presidenti delle province e delle Città Metropolitane:

- a. vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;*
 - b. possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;*
 - c. possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;*
 - d. promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.*
-

Norme ordinamentali generali (7/10)

L'articolo 24 del D.L. 13/2023 rafforza l'art. 4 del D.L. 32/2019 consentendo ai Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Città Metropolitane di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 (PA elenco Istat) nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3% del relativo quadro economico.

Vengono superate quindi le difficoltà dell'art. 4 relative ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività sia a strutture interne (dirigenti) che esterne dell'Amministrazione centrale ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT. Le stesse strutture, sia interne che esterne, potranno pertanto agire con i poteri e le deroghe alle procedure già consentite per i commissari straordinari dalle disposizioni richiamate.

Norme ordinamentali generali (8/10)

Per accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, l'articolo 24 prevede inoltre che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali

1. applicano ai relativi procedimenti tutte le deroghe di cui all'articolo 7 ter del D.L. 22/2020
2. possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro (viene derogata quindi la soglia fissata per tali appalti di servizi a 139.000 euro).

In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Norme ordinamentali generali (9/10)

Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica (rientranti nel PNRR), le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, previste dall'articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A., anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato).

Norme ordinamentali generali (10/10)

▪ Regime autorizzatorio

Solo per gli investimenti di edilizia scolastica vige il comma 260 dell'art.1 della legge n.160/2019 che prevede il silenzio assenso nel regime autorizzatorio endoprocedimentale da parte delle Autorità competenti.

Pertanto i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

Disposizioni settoriali (1/3)

- **Ribassi d'asta**

Per tutti gli interventi di edilizia scolastica rientranti tra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta laddove disponibili, anche per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali.

E' quindi resa operativa una norma di carattere generale già contenuta nell'articolo 26, comma 1, del D.L. 50/2022, che – salvo diversa disposizione – autorizzava l'uso dei ribassi d'asta per fronteggiare la compensazione dell'aumento dei prezzi.

Disposizioni settoriali (2/3)

▪ Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.

Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico.

L'investimento prevede la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, sostituendo quelle obsolete.

Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

Disposizioni settoriali (3/3)

▪ Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.

Viene infine semplificata la procedura prevista per il concorso di progettazione.

Al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, gli enti locali possono affidare ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto dall'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, proprio per gli interventi del PNRR.

Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall'incarico.

Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali (Art. 24 DL 13/2023)

IL FAC SIMILE DELL'ATTO PER IL SUPPORTO TECNICO (1/3)

«ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO».

è disponibile sul sito web dell'ANCI, al seguente link:

www.anci.it/il-27-aprile-webinar-su-semplificazioni-pnrr-edilizia-scolastica-le-info-per-partecipare/

come allegato alla nota di approfondimento delle misure di semplificazione.

FAC SIMILE DELL'ATTO PER IL SUPPORTO TECNICO (2/3)

(Omissis)

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. Di prendere atto del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
2. Di operare pertanto, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di....., ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR indicati in narrativa;
3. Di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni:
 - a. articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b. articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

FAC SIMILE DELL'ATTO PER IL SUPPORTO TECNICO (3/3)

(Omissis)

DECRETA

4. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa che qui si hanno per richiamate e trascritte e in base al combinato disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 7 ter del D.L. 22/ 2020 e al comma 3 dell' articolo 24 del D.L. 13/2023, al dirigente dell'Area.....il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, che potrà avvalersi dei poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;
 5. Di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;
 6. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Areaed al Segretario generale per gli adempimenti consequenziali;
 7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.
-

GRAZIE PER L'ATTENZIONE